

MARCO TRONCHETTI PROVERA & C. S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), si comunica che, in data 15 gennaio 2013, Marco Tronchetti Provera ("MTP", anche per conto di MGPM s.s.), Rottapharm S.p.A. ("Rottapharm") e Sigeri Diaz della Vittoria Pallavicini ("SDV", e insieme a Rottapharm, gli "Investitori"), MTP e gli Investitori congiuntamente le "Parti" e ciascuno una "Parte") hanno sottoscritto un patto parasociale (il "Patto") avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. ("MTP SpA" o la "Società"), con particolare riferimento alla *governance* e al trasferimento delle azioni della Società.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Borromeo n. 12, capitale sociale di Euro 75.132.170,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11963760159, codice fiscale e partita IVA 11963760159.

2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto

La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie MTP SpA detenute e conferite al Patto dalle Parti, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto alle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.

Aderente	Numero azioni possedute	% sul totale delle azioni conferite	% sul totale capitale sociale e sulle azioni con diritto di voto
MGPM s.s. (nuda proprietà)*	32.810	71,195	69,216
Rottapharm	11.850	25,713	24,999
SDV**	1.423	3,088	3,002
MTP	1	0,002	0,002
MGPM s.s.	1	0,002	0,002
Totale	46.085	100,000	97,221

* Usufrutto di MTP che esercita il diritto di voto

** Per il tramite della società fiduciaria Global Wealth Management Fiduciaria S.r.l.

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni di MTP SpA che dovessero essere acquistate o sottoscritte dalle Parti, a qualsiasi titolo, direttamente ovvero indirettamente, per il tramite di società controllata e/o fiduciaria e/o per interposta persona nel periodo di durata del Patto o che dovessero comunque risultare nella loro titolarità per effetto di operazioni di qualsiasi natura poste in essere su azioni della Società.

3. Contenuto del Patto

3.1 Organi Sociali

3.1.1 Consiglio di Amministrazione

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché l'Assemblea della Società deliberi, di triennio in triennio, la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da otto componenti, eletti mediante il meccanismo di voto di lista previsto dallo Statuto della Società (che, per l'intera durata del Patto, dovrà essere quello riportato in allegato al Patto medesimo), di cui sei componenti nominati da MTP, un componente nominato da Rottapharm e un componente nominato da SDV. Le Parti si sono altresì impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società siano nominati tra i consiglieri designati da MTP e nelle persone dal medesimo indicate.

3.1.2 Collegio Sindacale

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché l'Assemblea della Società deliberi, di triennio in triennio, la nomina di un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti mediante il meccanismo di voto di lista previsto dallo Statuto della Società. Di tali componenti, un componente effettivo (cui sarà conferita la carica di Presidente) e un supplente saranno designati congiuntamente dagli Investitori, e due componenti effettivi e un componente supplente saranno designati da MTP.

3.1.3 Cessazione della carica

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori oppure uno o più Sindaci della Società, nominati come sopra previsto, vengano a cessare dall'incarico, le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'Amministratore o il Sindaco in sostituzione sia nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, qualora si tratti di sostituire un Amministratore, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società) nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza designato o nominato il soggetto da sostituirsi. Inoltre, le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione della Società provveda a conferire al neo-eletto (oppure ad altro Amministratore indicato dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto sostituito) gli eventuali poteri o cariche già facenti capo all'Amministratore cessato.

3.2. Materie Riservate

3.2.1 Descrizione delle Materie Riservate in Consiglio di Amministrazione

Le Parti hanno convenuto che le seguenti materie saranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società (le "Materie Riservate in Consiglio di Amministrazione") e che nessuna decisione in merito alle stesse potrà essere validamente assunta senza il voto favorevole di almeno uno dei due amministratori designati dagli Investitori che abbia preso parte alla riunione:

- (i) fusioni, scissioni o trasformazioni della Società;
- (ii) liquidazione della Società;

- (iii) aumenti di capitale della Società o emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni della Società, con limitazione o esclusione del diritto di opzione e fatta eccezione per gli aumenti resi necessari ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- (iv) modifiche dello statuto della Società, ad eccezione delle modifiche di carattere meramente formale o di adeguamento a disposizioni normative;
- (v) operazioni con parti correlate alla Società a condizioni non equivalenti a quelle di mercato o standard;
- (vi) determinazioni o proposte del Consiglio di Amministrazione in merito a deliberazioni da proporre all'Assemblea della Società in relazione a Materie Riservate in Assemblea (come infra definite).

3.2.2 Descrizione delle Materie Riservate in Assemblea

Le Parti hanno concordato che nessuna deliberazione sulle materie di competenza assembleare di seguito elencate (le "Materie Riservate in Assemblea" e, congiuntamente alle Materie Riservate in Consiglio di Amministrazione, le "Materie Riservate") potrà essere validamente assunta nell'Assemblea della Società senza il voto favorevole degli Investitori:

- (i) fusioni, scissioni o trasformazioni della Società;
- (ii) liquidazione della Società;
- (iii) aumenti di capitale della Società o emissione di altri strumenti finanziari convertibili in azioni della Società, con limitazione o esclusione del diritto di opzione e fatta eccezione per gli aumenti resi necessari ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- (iv) modifiche dello statuto della Società, ad eccezione delle modifiche di carattere meramente formale o di adeguamento a disposizioni normative.

3.2.3 Consultazione preventiva

Le Parti si sono impegnate a consultarsi reciprocamente prima della data stabilita per una riunione del Consiglio di Amministrazione e/o per un'Assemblea della Società, a seconda dei casi, aventi all'ordine del giorno una delle Materie Riservate, per discutere dell'oggetto della proposta e manifestare, in sede di consultazione, la propria intenzione di voto. Se, all'esito di tale consultazione, le Parti dichiarano la propria intenzione di votare in modo concorde rispetto alla proposta (indipendentemente se in senso favorevole o sfavorevole) ciascuna di esse farà sì che il proprio rappresentante in Assemblea della Società o, se del caso e nei limiti di legge, gli Amministratori designati, si esprimano coerentemente alla decisione adottata. Se invece la consultazione si conclude con una manifestazione non concorde di una delle Parti sulla proposta avanzata, MTP potrà alternativamente decidere (i) di far sì che la proposta sia ritirata, ovvero (ii) di sottoporre comunque la proposta all'organo competente per la sua valutazione, fermo restando quanto indicato nei precedenti punti 3.2.1 e 3.2.2.

3.2.4 Stallo decisionale

Qualora non sia possibile deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti 3.2.1 e 3.2.2 in conformità a quanto ivi indicato (lo "Stallo Decisionale"), le Parti avranno la facoltà di attivare una procedura che prevede, tra l'altro, di far sì che si tenga una nuova riunione dell'organo competente avente all'ordine del giorno la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale, fermo restando che prima di tale riunione le Parti si adopereranno per raggiungere una soluzione amichevole. Nel caso in cui ad esito di tale nuova riunione dell'organo competente lo Stallo Decisionale non fosse risolto, su richiesta della Parte interessata, MTP, da una parte, e Luca Rovati per Rottapharm e SDV, dall'altra, si incontreranno personalmente per raggiungere una soluzione in merito allo Stallo Decisionale e, qualora quest'ultimo non venga risolto, si procederà ad una nuova convocazione dell'organo competente in cui la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale sarà nuovamente inserita all'ordine del giorno. Nel caso in cui lo Stallo Decisionale non fosse risolto sulla base di quanto sopra indicato, la materia rispetto alla quale lo stesso si è determinato dovrà intendersi non approvata.

3.3 Limiti al trasferimento delle azioni della Società

3.3.1 Diritto di prelazione, seguito e trascinamento

Le Parti hanno convenuto che tra di loro spetteranno e troveranno applicazione i diritti di prelazione, seguito (*tag along*) e trascinamento (*drag along*) previsti dallo Statuto della Società, ai termini e alle condizioni ivi previste.

Con riferimento a quei trasferimenti di azioni della Società ad opera di una Parte che non sono soggetti al diritto di prelazione ai sensi dello Statuto, le Parti hanno concordato che, in aggiunta alle condizioni ivi previste, detti trasferimenti potranno essere validamente effettuati dalla Parte interessata solo a condizione che (i) il cessionario aderisca al Patto e assumi tutti gli impegni e obblighi derivanti dallo stesso in capo alla Parte trasferente, e (ii) la Parte trasferente resti comunque obbligata in solido con il cessionario per il puntuale, completo ed esatto adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto; tale Parte trasferente sarà considerata come una sola Parte con il cessionario ai sensi del Patto.

3.3.2 Lock-up

Fatti salvi i trasferimenti delle azioni della Società non soggetti al diritto di prelazione ai sensi dello Statuto della Società, Rottapharm e SDV si sono impegnate a non trasferire le proprie azioni della Società fino allo scadere del primo anniversario dalla data di sottoscrizione del Patto.

4. Durata del Patto

Il Patto avrà durata fino allo scadere del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione (la "Data di Scadenza") e si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio qualora nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre tre mesi prima della Data di Scadenza e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di una delle Parti non sarà stata comunicata alle altre Parti entro il medesimo termine.

Ciascun Investitore avrà facoltà di recedere con effetti immediati dal Patto qualora si verifichi un cambio di controllo relativo alla Società e MTP avrà facoltà di recedere con effetti immediati dal Patto qualora si verifichi un cambio di controllo relativo a Rottapharm.

5. Controllo

Il Patto non influisce sul controllo solitario di diritto esercitato da MTP, ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza, sulla Società.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese - Ufficio di Milano in data 18 gennaio 2013.

Milano, 19 gennaio 2013